

## **Articolo 4, commi 51-61, 64-68 – Apprendimento permanente**

# **Apprendimento permanente e certificazione delle competenze: l'ennesima occasione mancata?**

di Giuseppe Bertagna, Lilli Casano, Michele Tiraboschi

### **L'apprendimento permanente: qualche definizione, nessuno scenario**

La riforma del quadro regolatorio del mercato del lavoro dedica, molto opportunamente, un capitolo al tema dell'apprendimento permanente (art. 4, commi da 51 a 61), segno della consapevolezza che un moderno sistema di tutele del lavoro non possa che essere incentrato su formazione e competenze delle persone più che su un assetto formalistico fatto di regole, divieti e sanzioni.

In sede definitoria era ragionevole aspettarsi una spiegazione allo stesso tempo delle «cause» e dei «fini» di un tale capitolo, nell'ambito di una riforma che sarà invece ricordata e dibattuta per gli interventi sulla flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro, e precisamente l'abbozzo del contesto istituzionale e normativo all'interno del quale l'apprendimento permanente per il mercato del lavoro trova la sua natura, i suoi significati, le sue funzioni e le sue prospettive future. Letta in parallelo con la riforma dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro la bozza di riforma appare, sotto questo aspetto, deludente, priva com'è dei necessari raccordi istituzionali e normativi di sistema, là dove il mancato richiamo al sistema della formazione (iniziale), delineato nell'art. 6 del d.lgs. n. 167/2011, indica come il legislatore della riforma proceda per compartimenti stagni e con una visione tendenzialmente pubblicistica, lontana dalla integrazione tra sistema educativo di istruzione e formazione e mercato del lavoro.

Il comma 51 esordisce, in effetti, con formalistica quanto piatta *explicatio terminorum* («in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale») e prosegue rimandando ad altro provvedimento da assumersi in sede di Conferenza unificata su proposta del Miur e del Mlps, sentito il Mse e le parti sociali, la redazione delle «relative politiche», da cui si potranno forse poi ricavare con maggiore chiarezza le «cause» e i «fini» dell'apprendimento permanente nel contesto d'epoca attuale.

Il comma 52 prosegue il registro dell'*explicatio terminorum* spiegando che «per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta». Il disposto assume come

possibile filiera del sistema di istruzione e formazione tutte le forme di apprendistato normate dal Testo Unico (per la qualifica e il diploma, per il mestiere, di alta formazione e ricerca), in linea con quanto già previsto, del resto, dal d.lgs. 276/2003, che prevedeva il rilascio di una qualifica formale e la sua registrazione nel libretto formativo del cittadino per l'apprendistato professionalizzante (art. 49), oltre che la configurazione della qualifica professionale ottenuta come credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (art. 51).

Facendo riferimento al conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica o diploma professionale anche in apprendistato, il disegno di legge sembra anche porsi sul solco tracciato dal d.lgs. 167/2011, sebbene si segnali un'ambiguità, legata al fatto che tra le sedi dell'apprendimento formale figurano esclusivamente le istituzioni educative tradizionali, mentre il conseguimento dei titoli in apprendistato avviene attraverso l'alternanza di momenti di formazione c.d. "esterna" e formazione in impresa. La questione potrebbe apparire puramente formale, poiché il disegno di legge fa riferimento espressamente ai titoli acquisiti mediante apprendistato *secondo quanto stabilito dal d.lgs. 167/2011*, testimoniando una volontà di sostanziale adesione al Testo Unico. La scelta, tuttavia, è stata di merito e non solo di forma poiché, nella versione del disegno di legge presentata al Senato, la platea dei soggetti chiamati a concorrere alla formazione dell'offerta di apprendimento formale era più diversificata, comprendendo anche enti di formazione accreditati dalle Regioni, Parti sociali e Fondi Interprofessionali. Si può immaginare che l'esclusione di questi soggetti nel testo approvato e passato alla Camera sia, dunque, legata alla volontà di riaffermare il primato delle istituzioni educative scolastiche ed universitarie nel campo dell'apprendimento formale, elemento potenzialmente in contrasto con l'inclusione dell'apprendistato tra le modalità di acquisizione. Pare in ogni caso depotenziata la portata rivoluzionaria dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 167/2011, là dove i percorsi formativi venivano agganciati al sistema di classificazione e inquadramento del personale che, nell'ambito di una contrattazione collettiva che certo deve avviare un profondo processo di modernizzazione, rappresentano il cuore dei modelli organizzativi di ogni impresa appartenente a un certo settore produttivo in funzione delle competenze e dei profili professionali che la caratterizzano.

Il comma 53 continua nelle messe a punto terminologiche, concentrandosi sul significato da attribuire all'«apprendimento non formale», che viene definito come quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e (in questo caso) nelle imprese. L'impressione generale è che il riferimento all'impresa andasse meglio caratterizzato magari recuperando lo sforzo concettuale e progettuale degli ultimi quindici anni in materia di apprendistato riformato. L'apprendistato di cui al comma 52, in tutte le sue forme, infatti, si potrebbe svolgere anche integralmente in impresa, se essa fosse davvero, come potrebbe e dovrebbe essere, «formativa». La norma lo consentirebbe. Parlare di impresa solo al comma 53 può, dunque, voler dire soltanto due cose: una implicita, ovvero che non ci si riferisce all'«impresa formativa» come si potrebbe configurare secondo il comma 51; una esplicita, ovvero che qualsiasi decisione di lavorare in o di partecipare al farsi di un'impresa tecnicamente non qualificabile come «formativa» implica comunque, di necessità, la maturazione di apprendimenti che vanno adeguatamente tesaurizzati dal soggetto. Il comma 54 precisa, infine, che «per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero».

Se, dunque, i commi 51-54 chiariscono, seppur convenzionalmente, ma senza possibilità di equivoci il significato da attribuire alle varie forme di apprendimento che ogni persona incontra in maniera intenzionale o funzionale nell'arco della sua vita, dall'età evolutiva alla vecchiaia, e in tutti i luoghi che può frequentare, tacciono, invece, perfino per indizio, su moltissime altre cose non meno importanti ai fini di una produttiva comprensione della proposta. Del genere: in che senso la classificazione adottata sarebbe importante ai fini della definizione di politiche formative diverse da quelle esistenti? questa

enumerazione delle varie forme di apprendimento è soltanto descrittiva o è da intendersi come normativa, esprime dunque una tassonomia o una gerarchia di valore? in questo secondo caso, sarebbero giustificate le priorità attribuite all'apprendimento formale rispetto agli altri? perché? Forse, per i contenuti di questo apprendimento, per la sua dimensione istituzionale, per i suoi fini, per il suo eventualmente essere la preconditione dei successivi? E come collegare le sedi e le metodologie dell'apprendimento alle competenze e alle conoscenze richieste da mercato del lavoro? Come collegare, in particolare, la formazione agli intermediari del mercato del lavoro in modo da costruire in modo dinamico e proattivo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro?

L'unico vero, inequivocabile indizio di scenario offerto dal disegno di legge è analogo a quello che filtra, del resto, dall'intero provvedimento legislativo: nel complesso, una netta ripresa della regia vincolistica di tipo centrale e statale; la riproposizione di un metodo di governo nel quale le decisioni operative e di significato si devono strutturare a cascata dall'alto, sebbene coinvolgendo poi in questo percorso diversi attori istituzionali esistenti ai fini di far più o meno condividere le scelte adottate; una sfiducia sostanziale nell'efficacia del metodo contrario, quello popolare e non illuministico della sussidiarietà, nonostante la disseminazione di numerose professioni di fede in questa direzione, rintracciabili in altri articoli della legge; un rilancio del ruolo tecnico, quando non tecnicistico, e di potere dello Stato in tema di politiche formative, oltre che del lavoro. Emblematica, a questo proposito, l'ultima parte del comma 51 che affida ad un futuro e non definito decreto tanti compiti probabilmente coerenti alla logica complessiva appena ricordata, tra cui al primo posto, il seguente: «individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale (si noti la distinzione per far comprendere che non sarà escluso nessuno per l'intera durata della vita, *n.d.r.*), da documentare attraverso la piena (si noti: «piena», in nessun modo discreta, *n.d.r.*) realizzazione di una dorsale informativa unica, mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti».

E' necessario senz'altro moderare questo giudizio critico, considerando la circostanza che i contenuti dei successivi commi circoscrivono le indeterminanze o le pretese statalistiche neo orwelliane che si potrebbero paventare con la esclusiva lettura del comma 51. Questo non toglie, comunque, che in sede di definizione ed inquadramento dell'apprendimento permanente sarebbe stato opportuno far emergere linee interpretative e di scenario che avrebbero contribuito a caratterizzare maggiormente la portata più o meno innovativa di questi e dei successivi commi.

### **Tra (molto) centro e (poca) periferia: reti territoriali e sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti**

Dopo aver definito il quadro generale ed i diversi pilastri del sistema nazionale di apprendimento permanente, il disegno di legge indica, infatti, una serie di strumenti volti a favorire la realizzazione delle finalità ad esso assegnate. In primo luogo, esso fa un generico e fumoso riferimento alla volontà di determinare, nella stessa Intesa in sede di Conferenza Unificata già prevista al comma 51, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di *reti territoriali*, che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. Gli studiosi del mercato del lavoro hanno da tempo individuato nell'integrazione dei servizi formativi e per il lavoro a livello locale una strategia vincente per la riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, sebbene vincoli procedurali e resistenze organizzative nei diversi comparti interessati (scuola, università, formazione professionale, servizi per l'impiego) abbiano finora portato a risultati insoddisfacenti, comunque differenziati a livello regionale. Su queste necessità torna ad insistere la Riforma, che ripropone l'idea di reti territoriali ampie, formate da istituzioni educative e servizi per il lavoro, ma anche Università, imprese, Camere di Commercio ed Osservatorio sulle migrazioni, volte a collegare organicamente "strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati": in altri termini, l'integrazione lavorativa di tutti i cittadini. In coerenza con il principio di sussidiarietà e nel

rispetto delle competenze di programmazione delle Regioni, l'Intesa si limiterà a definire indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità, già peraltro anticipate nel disegno di legge in riferimento a: a) sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. Non è chiaro tuttavia come tutto questo possa avverarsi una volta marginalizzate, nel ghetto della "flessibilità normata", le agenzie private del lavoro, sempre meno attori polifunzionali dell'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro, e contestualmente riattivata una delega per la riforma dei centri per l'impiego, quella della l. n. 247/2007, che peraltro male si raccorda con le contestuali misure di (possibile) cancellazione di quelle Province presso le quali sono incardinati i centri pubblici per il lavoro.

Come peraltro si rileva anche al comma 51 in riferimento alla determinazione delle politiche di apprendimento permanente, inoltre, il disegno di legge sembra dedicare scarsa attenzione al coinvolgimento non solo degli attori privati del mercato del lavoro ma anche delle Parti sociali e della bilateralità, se è vero che il richiamo ad un loro coinvolgimento nella definizione dei criteri per la realizzazione delle reti territoriali appare alquanto rituale (*sentite le Parti sociali*), ma soprattutto considerando l'esclusione del sistema della bilateralità dall'insieme di soggetti chiamati a partecipare alla costituzione delle reti: anche i Fondi Interprofessionali per la formazione continua sono sorprendentemente esclusi dalla lista dei partecipanti, sebbene una delle priorità delle reti sia proprio "il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, ivi compresi quelli di lavoro" e sebbene le imprese e le organizzazioni di rappresentanza siano incluse nel progetto. Sarà opportuno, poi, riflettere sulle modalità concrete attraverso cui realizzare finalmente un progetto così ambizioso: ci si chiede, in particolare, se l'istituzione delle reti territoriali sarà demandata alle Regioni e che ruolo avranno le Parti sociali. Anche su questo fronte, inoltre, si auspicano interventi che facciano fede agli impegni del patto sulla formazione del 17 febbraio 2010. Suscita, infine, perplessità, considerata anche la scarsa dotazione strumentale degli apparati informativi di alcune Regioni, la previsione che per la realizzazione di un progetto di tale portata siano sufficienti le risorse finanziarie, umane e soprattutto strumentali attualmente disponibili. Vero è semmai che l'insistito richiamo, in tema di politiche attive del lavoro, ai livelli essenziali di prestazione finirà per incrementare a dismisura i costi senza garantire per contro l'efficacia dei percorsi formativi e i relativi esiti occupazionali.

La realizzazione di un sistema organico, trasparente ed efficiente di apprendimento permanente a livello nazionale prevede, poi, l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze (commi 64-68). Ancora una volta, come già per le politiche attive del lavoro, lo strumento individuato dal disegno di legge è l'adozione di uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni. L'individuazione e la validazione delle competenze rappresentano, seguendo ancora il testo del disegno di legge, dei *servizi* effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone, la consistenza e la correlabilità dello stesso alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68: atti propedeutici, dunque, ad una eventuale certificazione pubblica. Questo servizio, limitato ovviamente agli apprendimenti non formali e informali, per i quali non è previsto il conseguimento di un titolo, dovrà essere omogeneo e basato su idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali, in modo da assicurare a tutti pari opportunità: sembra che la previsione sia volta ad assicurare un livello minimo di rigore nello svolgimento del servizio, come confermato più avanti laddove si specifica che sarà necessario individuare livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi stessi. Ciò

sembra tanto più necessario se si riflette sulla gamma di soggetti che il disegno di legge prevede si occupino di erogare questo servizio e cioè ancora una volta: soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, imprese e loro rappresentanze, insieme a camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (esclusi, ancora una volta, i Fondi Interprofessionali, che per quanto ancora poco coinvolti nelle cosiddette *attività propedeutiche* alla formazione, potrebbero avere un *expertise* sufficiente ad erogare un servizio di questo tipo).

La probabilità di rendere operative in tempi brevi previsioni di questo tipo appare scarsa, ancor di più in presenza di criteri direttivi generici e poco pragmatici come quelli individuati al comma 59, che ipotizza vaghi principi ispiratori (semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità, pari opportunità) e indicazioni ancor meno specifiche sui contenuti concreti e le caratteristiche del servizio: individuazione e validazione del patrimonio culturale individuale in modo da tradurlo in competenze certificabili e crediti formativi, su richiesta degli interessati; servizio omogeneo, sulla base di non meglio specificati *riscontri* e *prove*; comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. Infine, nella logica di non imporre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riconosce a Regioni e Province autonome la facoltà di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze. L'ipotesi di far pagare ai cittadini ed ai lavoratori (e forse anche alle imprese) i costi dell'istituzione del sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze non è di certo coerente con il principio delle pari opportunità e lascia presagire uno scarso impatto della Riforma, senza passi in avanti concreti nella realtà del mondo del lavoro.

### **Il "castello di carta" della certificazione delle competenze.**

L'ultimo strumento richiamato dal disegno di legge per la messa a regime di un sistema nazionale di apprendimento permanente è l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche questo tema centrale e ampiamente dibattuto nel nostro paese e su cui, nonostante il frequente richiamo nei documenti programmatici di governi e Parti sociali, i progressi compiuti sono largamente insoddisfacenti. L'individuazione di standard omogenei a livello nazionale è indicata come prerequisito dell'istituzione di un sistema di certificazione anche nel disegno di legge, che subito dopo definisce la certificazione delle competenze come un *atto pubblico* finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Per competenza certificabile, specifica il disegno di legge, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali. Nel caso degli apprendimenti non formali ed informali, dunque, il procedimento sarebbe strutturato in tre fasi: individuazione, successiva validazione delle competenze, ad opera di scuole, università, imprese ed associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura; certificazione ad opera dell'ente pubblico. In una fase in cui si discute delle criticità e dei molti aspetti negativi del valore legale del titolo di studio, si ipotizza dunque un nuovo sistema pubblicistico di certificazione delle competenze e dei saperi, che rischia, se non opportunamente progettato, di essere lontano dalla realtà del mercato del lavoro e possibile fonte di contenzioso: basti pensare al caso di un lavoratore che chiede un aumento retributivo, a fronte di una certificazione pubblica che attesta un suo sapere pratico appreso in ambito di lavoro, ma che non sia in linea con le mansioni e l'inquadramento assegnatogli dal datore di lavoro; è facile immaginare le resistenze ad una operazione di questo tipo.

Il disegno di legge poi specifica come saranno rese *individuabili* le competenze *certificabili*: tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili saranno raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale e riuniti in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Evidente è, al riguardo, il rischio del proliferare di inutili declaratorie professionali, definite a tavolino dall'attore pubblico che, oltre ad essere lontane dalla realtà, diventano

presto obsolete, per non parlare dei costi enormi di una simile operazione, paragonabile alla costruzione di una nuova Torre di Babele, come dimostra la disastrosa esperienza dell'ultimo decennio, con tavoli e repertori pubblici delle professioni che non hanno portato a nessun risultato concreto e utile. Più opportuno sarebbe ricondurre le qualificazioni e le competenze certificabili al sistema previsto dal comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 167/2011, basandole sulle esigenze del mondo reale e quindi sui sistemi di classificazione e inquadramento del personale, a questo scopo modernizzati. Ci si chiede, cioè, se il disegno di legge vada verso un sistema sostanziale, con verifiche ex post delle competenze acquisite nei percorsi formativi, o riproponga la metafora dei *pezzi di carta*, moltiplicati per di più, il che aprirebbe la strada a un pericoloso formalismo, ancora una volta privo di ricadute effettive sulla possibilità di trasformare le esperienze formative in strumenti di promozione dei percorsi occupazionali.

## SCHEMA RIEPILOGATIVA

### Articolo 4, commi 51-61, 64-68 – Apprendimento permanente

- L'art. 4, commi 51-61, presenta il quadro generale del sistema di apprendimento permanente, fornendo la definizione delle nozioni di apprendimento formale, non formale ed informale ed individuando le seguenti finalità: individuazione, riconoscimento e documentazione del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori. L'articolo prevede inoltre che le politiche nazionali di apprendimento permanente siano definite da un'Intesa in sede di Conferenza Unificata. Una dorsale informativa unica sarà realizzata mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, per la documentazione degli apprendimenti formali, informali e non formali.

Il disegno di legge prevede che l'Intesa definisca anche indirizzi criteri e priorità per la promozione di reti territoriali (composte dall'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro) che si occupino di rilevazione dei fabbisogni formativi, riconoscimento e certificazione dei crediti formativi, orientamento.

Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- Il Governo è inoltre delegato ad attuare, d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le parti sociali, decreti legislativi per la definizione di norme generali e livelli minimi di prestazione in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti formali e non formali. Ciò avverrà in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuazione e validazione del patrimonio culturale individuale in modo da tradurlo in competenze certificabili e crediti formativi, su richiesta degli interessati;
- semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità, pari opportunità;
- servizio omogeneo, sulla base di riscontri e prove;
- comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale




Da questi provvedimenti non devono derivare nuovi oneri per lo Stato, ma le Regioni e le Province autonome possono stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.



- I commi 64-68 dell'art.4 definiscono un sistema nazionale omogeneo per la certificazione delle qualificazioni e delle competenze: le competenze certificabili sono raccolte in repertori codificati a

livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il Governo si impegna a definire, tramite decreti: standard per la riconoscibilità delle certificazioni sul territorio nazionale ed europeo; criteri per la definizione e l'aggiornamento del repertorio nazionale delle qualificazioni; modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.



## SCHEDA DI VALUTAZIONE

### Apprendimento permanente

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>Definizione delle nozioni di apprendimento formale, non formale ed informale ed individuazione delle seguenti finalità del sistema di apprendimento permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione</li> <li>- riconoscimento</li> <li>- documentazione</li> </ul> <p>del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori.</p>	<p>La classificazione delle forme di apprendimento è meramente descrittiva e troppo "accademica", sono assenti indicazioni utili alla definizione e soprattutto all'attuazione di politiche innovative in riferimento ai diversi tipi di apprendimento, in particolare in riferimento alla formazione in ambiente di lavoro.</p> <p>Nella definizione di apprendimento formale c'è l'inclusione dell'apprendistato, senza esplicitare, tuttavia, se e come la componente della formazione aziendale si integri con la logica dell'apprendimento formale: tra le sedi in cui esso si realizza, infatti, sono indicate solo scuole e università.</p>	
<p>Un'intesa in sede di Conferenza Unificata detterà le politiche nazionali di apprendimento permanente.</p>	<p>Con la previsione di un'Intesa in sede di Conferenza Unificata e che le parti sociali siano "sentite", senza riferimenti espliciti ad un eventuale Accordo, il rischio è di alimentare una formazione autoreferenziale, lontana dalla realtà e dalle esigenze del mondo del lavoro. Traspare una tendenza verso il ripristino di una regia vincolistica centrale/statale con inevitabili rischi di burocratizzare i percorsi di apprendimento, che renderebbe del tutto enfatica l'affermazione della centralità della persona nell'ambito dei percorsi formativi.</p>	
<p>La documentazione degli apprendimenti avverrà attraverso la realizzazione di una dorsale informativa unica, mediante</p>	<p>La creazione di una dorsale informativa unica è un intervento da tempo indicato come necessario, sebbene occorra ancora specificare in che termini la documentazione degli</p>	

<p>l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.</p>	<p>apprendimenti vi confluirà (il comma 65 specifica che al suo interno dovranno essere resi accessibili e tracciabili i <i>procedimenti</i> di certificazione delle competenze) e come assicurare l'interoperabilità delle banche dati esistenti, oltre che garantirne l'applicazione laddove non esistano</p> <p>Il progetto della dorsale informativa non contempla, inoltre, il libretto formativo del cittadino, di cui da tempo si ipotizzava una proiezione informatica, col rischio di ripartire ancora una volta da capo e con scarsi effetti pratici.</p>	
<p>L'Intesa definisce anche indirizzi criteri e priorità per la promozione di reti territoriali (composte dall'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro) che si occupino di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rilevazione dei fabbisogni formativi</li> <li>-riconoscimento e certificazione dei crediti formativi</li> <li>-orientamento</li> </ul> <p>Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>L'individuazione di modalità concrete attraverso cui realizzare finalmente un progetto così ambizioso appare difficile: l'istituzione delle reti territoriali sarà demandata alle Regioni? E che ruolo avranno le parti sociali? Si riparte anche qui da zero rispetto agli impegni del patto sulla formazione del 17 febbraio 2010 buttando via il lavoro progettuale degli ultimi anni?</p> <p>Il richiamo alla costituzione di reti territoriali che integrino servizi per il lavoro e formativi appare poi rituale: in primo luogo, per le funzioni ad esse assegnate; in secondo luogo, per l'assenza di indicazioni precise rispetto ad una regia regionale volta ad assicurare il raccordo tra operatori (pubblici e privati) dei servizi per l'impiego ed organismi formativi accreditati, per la promozione di politiche realmente "integrate", come già previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003.</p> <p>Saranno sufficienti le risorse finanziarie, umane e soprattutto strumentali attualmente disponibili?</p>	
<p>Il Governo è delegato ad attuare, d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le parti sociali, decreti legislativi per la definizione di norme generali e livelli minimi di prestazione in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti formali e non formali.</p>	<p>È da ritenersi positivo il tentativo di creare un sistema, omogeneo a livello nazionale, di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, gestito dalle Regioni. I criteri direttivi sono tuttavia generici e si prevede, per gli apprendimenti non formali, un processo complesso (individuazione, validazione da parte di vari soggetti accreditati, successiva certificazione da parte dell'attore pubblico)</p>	



<p>Principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-individuazione e validazione del patrimonio culturale individuale in modo da tradurlo in competenze certificabili e crediti formativi, su richiesta degli interessati;</li> <li>- semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità, pari opportunità;</li> <li>-servizio omogeneo, sulla base di riscontri e prove;</li> <li>- comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale</li> </ul> <p>L'individuazione e la validazione delle competenze rappresentano dei servizi effettuati su richiesta dell'interessato, propedeutici ad una eventuale certificazione pubblica</p>		
<p>Da questi provvedimenti non devono derivare nuovi oneri per lo Stato, ma le Regioni e le Province autonome possono stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.</p>	<p>L'ipotesi di far pagare ai cittadini ed ai lavoratori e forse anche alle imprese i costi dell'istituzione del sistema di individuazione e validazione delle competenze non è coerente con il principio delle pari opportunità e lascia prevedere che al riforma sarà solo formale senza passi in avanti concreti nella realtà del mondo del lavoro.</p>	
<p>La certificazione è un atto pubblico che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato.</p> <p>Le qualificazioni e le competenze certificabili sono raccolte in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni</p>	<p>In una fase in cui si discute delle criticità e dei molti aspetti negativi del valore legale del titolo di studio, si ipotizza un nuovo sistema pubblicistico di certificazione delle competenze e dei saperi, che rischia di essere lontano dalla realtà del mercato del lavoro e possibile fonte di contenzioso.</p> <p>Le qualificazioni e le competenze certificabili e spendibili nel mondo del lavoro dovrebbero essere quelle previste dal mondo reale e cioè dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale, semmai opportunamente modernizzati, e non inutili declaratorie definite a tavolino dall'attore pubblico che, oltre a essere lontane dalla realtà, diventano presto obsolete.</p>	

professionali.

Con i decreti di cui all'art. 72 il Governo definisce:

- standard per la riconoscibilità delle certificazioni sul territorio nazionale ed europeo;
- criteri per la definizione e l'aggiornamento del repertorio nazionale delle qualificazioni;
- modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

L'art.6 comma 3 del d.lgs. n. 167/2011 prevedeva, in una logica realmente sussidiaria e orizzontale, il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in un tavolo tecnico, con lo scopo di creare un repertorio delle professioni. Il repertorio avrebbe dovuto essere predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010.